

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

RILIEVO

Oggetto: DPCM dell'11 luglio 2019 (prot. CdC n. 32961 del 5 agosto 2019). Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 1 del 2018.

Con il provvedimento in oggetto viene costituito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 1 del 2018.

Il Comitato viene a sostituire nella sostanza la Consulta nazionale del volontariato di protezione civile.

Si chiedono, innanzitutto, chiarimenti sulle ragioni per le quali, all'art. 4, comma 5, del provvedimento, sia stato individuato un procedimento semplificato per le nuove nomine o le modifiche delle designazioni di cui al comma 1 del provvedimento, prevedendo l'immediata efficacia operativa delle sostituzioni mediante una presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Occorrono, inoltre, elementi di precisazione sull'estensione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1 del 2018 ai componenti del Comitato (art. 2, comma 8) ed ai componenti dei gruppi di lavoro (art. 3, comma 7), considerato che l'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 1 del 2018, nel prevedere la gratuità per le attività svolte dal Comitato, non richiama espressamente gli artt. 39 e 40 del medesimo decreto legislativo, che si riferiscono invece precipuamente ai volontari impiegati nelle attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli stati di emergenza ovvero ai volontari impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.



CORTE DEI CONTI

Ciò stante, nel richiamare l'attenzione sul termine introdotto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 27 della legge n. 340 del 2000 (trenta giorni), si trattengono gli atti qui pervenuti e si rimane in attesa dei chiarimenti che codesta Amministrazione riterrà di fornire a riguardo o della richiesta di ritiro del provvedimento di cui si tratta.


Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli



Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° CG/0048055
del 19/09/2019
----- USCITA -----

Mod. 9

Roma,

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

per il tramite

Alla Corte dei Conti
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

Dell' Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità
amministrativo-contabile
ubr@mailbox.governo.it

OGGETTO: DPCM dell'11 luglio 2019 - Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo n.1 del 2018 - richiesta di chiarimenti (UBRRAC prot. n. 22747 del 9.9.2019)

Si riscontra la nota prot. 35552 del 6 settembre scorso, con la quale codesto Ufficio di controllo ha richiesto taluni chiarimenti in ordine al provvedimento indicato in oggetto.

In primo luogo è stato chiesto di illustrare le ragioni per cui all'articolo 4, comma 5 del decreto in parola, viene individuato un procedimento semplificato per le nuove nomine o per le modifiche delle designazioni di cui al comma 1 del medesimo provvedimento, con la previsione dell'immediata efficacia operativa delle sostituzioni, mediante una presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che il nuovo Comitato Nazionale subentra all'omonimo organismo previsto dal previgente articolo 12 del D.P.R. 194/2001, mai attuato a fronte di insormontabili criticità correlate alle relative procedure costitutive, oltreché alla Consulta Nazionale, istituita con D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 ed operativa, dal 2008 ad oggi, nelle sue diverse e periodiche ricomposizioni.

Il nuovo organismo è composto da rappresentanti di molteplici realtà associative, diffuse sull'intero territorio nazionale, caratterizzate da differenti forme organizzative intermedie di coordinamento, anche strutturate su base territoriale, e da frequenti rotazioni dei livelli di rappresentatività.

Foglio n. 2

In tal senso il nuovo Comitato è articolato, in attuazione del nuovo disposto normativo, in due Commissioni, rappresentative, rispettivamente, delle realtà associative aggregate a scala nazionale o, comunque, di interesse specifico del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, afferenti all'elenco centrale, e delle realtà associative operative a scala regionale, afferenti agli elenchi territoriali, complessivamente raccolte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 34 del Codice, in coerenza con quanto previsto in proposito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 che ha provveduto ad aggiornare talune procedure operative in materia di volontariato di protezione civile ed i cui effetti sono espressamente fatti salvi dal comma 5 del citato articolo 34.

Per quanto sopra esposto, il nuovo organismo risulta costituito, nella sua composizione plenaria, da un consistente numero di componenti: 51 rappresentanti delle attuali organizzazioni iscritte nell'elenco centrale e 21 rappresentanti di ciascun aggregato territoriale regionale. Al riguardo, peraltro, si rappresenta che le Regioni Lazio e Basilicata designeranno in un successivo momento i propri rappresentanti in seno al Comitato, come sancito in occasione dell'intesa istituzionale acquisita in sede di Conferenza Unificata il 6 giugno scorso.

Conseguentemente, il meccanismo di progressivo aggiornamento della composizione del Comitato, descritto nell'articolo 4, comma 5 dello schema di provvedimento di che trattasi, scaturisce da ragioni di natura eminentemente pratiche, focalizzate sull'esigenza di assicurare, in ogni momento e senza soluzione di continuità, la corretta composizione e il pieno funzionamento dell'organismo, oltre che la completa rappresentanza del mondo associativo.

In mancanza del meccanismo semplificato ivi previsto per l'ingresso di nuovi rappresentanti del volontariato, la composizione del Comitato Nazionale dovrebbe formare oggetto di continue revisioni che produrrebbero una costante instabilità del consesso. Per quanto riguarda le associazioni, infatti, le designazioni sono, di norma e in conformità alle rispettive disposizioni statutarie o regolamentari, contestuali al rinnovo degli organismi dirigenti che avviene, per ciascun componente, con tempistiche e periodicità differenti. Non va, inoltre, sottaciuto che la possibile iscrizione di nuove realtà nell'elenco centrale farebbe insorgere, contestualmente, l'esigenza di integrare la composizione della commissione nazionale che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera a) del Codice è *"composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale"*.

Foglio n. 3

Altrettanto dicasi per quanto riguarda le rappresentanze territoriali, la cui formalizzazione, durata e periodicità è determinata dalle leggi e dai regolamenti regionali vigenti, diversi da territorio a territorio.

Allo scopo di assicurare l'effettiva rappresentatività del Volontariato organizzato di protezione civile, costitutiva dell'organismo, attese le peculiarità organizzative del settore e dei diversi contesti territoriali, si è, quindi, provveduto, d'intesa con le previgenti rappresentanze associative di rilievo nazionale raccolte nella citata Consulta Nazionale e con le istanze istituzionali regionali e degli enti locali, alla definizione di un meccanismo di progressivo adeguamento che salvaguardi le finalità che la norma connette con l'organismo, posto che, a ben vedere, l'adozione del provvedimento Presidenziale de quo assume carattere ricognitivo di designazioni autonomamente disposte dai soggetti titolari, in conformità a quanto previsto dalle lettere a) e b) dell'articolo 42, comma 2 citato, e non comporta, in tal senso, alcun adempimento volitivo o selettivo in capo all'Autorità nazionale di protezione civile.

In secondo luogo codesto Ufficio di controllo ha chiesto elementi in merito all'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. n.1/2018 ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro in seno al Comitato medesimo.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che i suddetti componenti sono, necessariamente ed esclusivamente, volontari di protezione civile. L'articolo 42, comma 2, lettere a) e b) prevede, infatti, esplicitamente che le due Commissioni che compongono il Comitato siano composte, rispettivamente, "*da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel (suddetto) elenco centrale*" e "*da un volontario rappresentante per ciascuno dei (suddetti) elenchi territoriali*" individuati dalle rispettive organizzazioni e rappresentanze regionali secondo le procedure già richiamate.

A tali componenti, ivi compresi quelli facenti parte di eventuali gruppi di lavoro da costituirsi comunque in seno al Comitato, non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Il riconoscimento dei benefici in parola si sostanzia pertanto in un mero rimborso delle spese che viene disposto, peraltro, non a favore del singolo componente ma, a posteriori, nei confronti dell'associazione di volontariato del componente, su esplicita richiesta della stessa.

Ciò premesso, è ancora il caso di sottolineare che il Comitato è istituito allo scopo di consentire "*la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale*", di cui la consultazione, nell'ambito del Comitato stesso, è indicata come una delle relative forme, secondo il preciso dettato dell'articolo 42, comma 1 del Codice.

Foglio n. 4

L'organismo in parola, quindi, non assolve a finalità meramente consultive, bensì, come previsto dal legislatore, garantisce la effettiva partecipazione del volontariato organizzato al Servizio nazionale di protezione civile. Ciò si spiega considerando che il nascente Comitato - così come, in precedenza, la previgente Consulta - è tenuto a riunirsi ed esprimersi sia in relazione a tematiche operative direttamente connesse con le *“attività di soccorso e assistenza in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7”*, richiamate dall'articolo 39, comma 1, del Codice, sia in relazione alle *“attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile”* menzionate nel successivo comma 3 del medesimo articolo 39. Tale intervento, peraltro, che va ben oltre la necessaria consultazione, diviene, esso stesso, atto e momento costitutivo dei provvedimenti e procedimenti organizzativi, autorizzativi e di regolazione che supportano le predette attività. Ciò avviene, in forma esplicita e specifica, per quanto concerne la disciplina:

- delle *“modalità di organizzazione e di svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione”* (articolo 18, comma 4), comprendenti anche gli aspetti esercitativi e addestrativi;
- dei *“requisiti e (del)le procedure per l'iscrizione nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile”* (articolo 34, comma 4);
- della definizione dei criteri triennali concernenti delle *“modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi”* (articolo 38, comma 2);
- delle *“modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e per la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti”* (articolo 40, comma 5).

Per la disciplina di tali attività infatti il Codice di protezione civile prevede l'adozione di direttive ex articolo 15 o di altri provvedimenti previo confronto con il Comitato ed acquisizione del relativo parere. Tale adempimento è poi ribadito, ai sensi del citato articolo 15, anche nell'articolo 1, comma 3 del provvedimento in parola.

Le attività svolte dal Comitato, quindi, si integrano necessariamente nelle attività operative di emergenza, addestrative e di preparazione e pianificazione, di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, di formazione e di impiego del Volontariato organizzato di protezione civile, realizzando appieno la partecipazione richiesta dall'articolo 42 del Codice.

La previsione della riunione in forma congiunta di rappresentanze numericamente ridotte delle due Commissioni, contenuta nell'articolo 42, comma 3 del Codice, così quella della possibilità di costituire, all'interno del Comitato, gruppi di lavoro per tematiche specifiche,

Foglio n. 5


rispondono a ben vedere proprio all'esigenza di contenere il ricorso ai benefici di cui agli articoli 39 e 40 citati, oltre che a quella di formulare proposte concrete con tempistiche necessariamente ristrette in coerenza con l'operatività e l'emergenza.


Tutto quanto ciò premesso è infine d'obbligo sottolineare che le disposizioni di che trattasi hanno trovato e tuttora trovano applicazione dei confronti dei componenti della previgente Consulta nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del citato D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 che, in proposito, dispone che *"Ai componenti della Consulta, che svolgono la propria opera a titolo gratuito, sono riconosciuti, per la partecipazione ai lavori, i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in favore dei volontari impiegati in attività di protezione civile."*

Tanto si rappresenta a codesto Ufficio per le valutazioni di competenza e si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli




Il Coordinatore del Servizio
Antonella Nicotra





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

*Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Segretariato Generale*

per il tramite dell'Ufficio di Bilancio

ROMA

NOTA AVVISO

Oggetto: DPCM dell'11 luglio 2019 (prot. CdC n. 32961 del 5 agosto 2019). Costituzione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 42 del d.lgs. n. 1 del 2018.

Si comunica di avere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento in oggetto nel presupposto che, secondo quanto esplicitato da codesta Amministrazione in risposta al rilievo di questo Ufficio di controllo, ai componenti del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile e dei gruppi di lavoro in senso al Comitato medesimo, tutti volontari di protezione civile, non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato, salvo il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1 del 2018, riconoscimento questo che si sostanzia, pertanto, *“in un mero rimborso delle spese che viene disposto, peraltro, non a favore del singolo componente ma, a posteriori, nei confronti dell'associazione di volontariato del componente, su esplicita richiesta della stessa”*, per attività svolte dal Comitato che *“si integrano necessariamente nelle attività operative di emergenza, addestrative e di preparazione e pianificazione, di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, di formazione e di impiego del Volontariato organizzato di protezione civile, realizzando appieno la partecipazione richiesta dall'art. 42 del Codice di protezione civile”*.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Luisa D'Evoli

Il Consigliere Delegato

Cons. Sonia Martelli



CORTE DEI CONTI



0032961-05/08/2019-SCCLA-PCGEPRE-A



2568

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 recante “Codice della protezione civile”, di seguito denominato Codice, ed in particolare l'articolo 42 ove è previsto:

- che il volontariato organizzato di protezione civile partecipi al Servizio nazionale di protezione civile anche mediante la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile (comma 1);
- che il Comitato duri in carica 3 anni, svolga la sua attività a titolo gratuito, e sia composto dalla Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato di protezione civile - istituito presso il Dipartimento della protezione civile - designato dal rispettivo legale rappresentante e dalla Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale del volontariato di protezione civile - istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate (comma 2) e previste dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del Codice;
- che il Comitato si riunisca mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e che le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività (comma 3);
- che fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 (comma 4);
- che il suddetto Comitato nazionale del volontariato di protezione civile sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata (comma 1);

VISTO l'articolo 32, comma 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 ove è previsto che sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del Codice, sia acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014 recante "Ricostituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 - aggiornamento conseguente agli Stati Generali del Volontariato, svoltisi a Roma nei mesi di aprile 2012 e all'entrata in vigore della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

RAVVISATA la necessità di dare attuazione all'articolo 42 del Codice e di costituire il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, al fine di garantire la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile, garantendo altresì, senza soluzioni di continuità, l'apporto dei rappresentanti dei soggetti iscritti in ciascuno degli elenchi del volontariato di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 42 del Codice;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 6 giugno 2019;

DECRETA

Articolo 1 (Costituzione e finalità)

1. Il presente decreto costituisce, ai sensi dell'articolo 42, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1, recante "Codice della protezione civile", il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, di seguito denominato Comitato. Il Comitato partecipa al Servizio nazionale di protezione civile e opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il Comitato, anche su richiesta del Dipartimento, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo altresì il raccordo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.
3. Il Comitato esprime il parere sulle direttive in materia di volontariato organizzato di protezione civile proposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15 del Codice.

Articolo 2 (Composizione)

1. Il Comitato dura in carica 3 anni ed è composto da due Commissioni, una territoriale, l'altra nazionale:
 - a) la **Commissione territoriale** - che rappresenta i soggetti iscritti negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (articolo 34, comma 3, lettera a) del Codice) - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei suddetti elenchi territoriali, che viene designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma con le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del Codice;
 - b) la **Commissione nazionale** - che rappresenta i soggetti iscritti nell'elenco centrale del volontariato organizzato di protezione civile (articolo 34, comma 3, lettera b) del Codice), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - è composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nel suddetto elenco centrale, che viene designato dal rispettivo legale rappresentante.
2. Per ciascuno dei rappresentanti effettivi di cui al comma 1 viene designato, un sostituto.
3. Ciascuna delle Commissioni di cui al comma 1 individua un Presidente ed un vice-Presidente vicario.
4. Il Comitato e ciascuna delle Commissioni di cui al comma 1 adottano il proprio regolamento di funzionamento.
5. I Presidenti di cui al comma 3 assumono alternativamente, per un periodo di 18 mesi, l'incarico di Presidente del Comitato.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

6. Entrambe le Commissioni individuano un proprio organismo direttivo con uguale numero di componenti, comunque non superiore a dieci, con il compito di stimolare e promuovere l'attività delle rispettive Commissioni.
7. Le Commissioni, nell'ambito delle proprie competenze, operano secondo modalità concordate al fine di addivenire ad un sistema di volontariato organizzato di protezione civile che, nel rispetto delle competenze istituzionali e delle specificità esistenti, sia il più possibile omogeneo sul territorio nazionale, anche al fine di proporre iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo così la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile, che possano fornire nel contempo ai cittadini informazioni utili sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza.
8. Ai componenti del Comitato, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 in favore dei volontari impiegati in attività di protezione civile.

Articolo 3

(Funzionamento e consultazione)

1. Il Comitato, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, si riunisce presso il medesimo Dipartimento con la partecipazione dei componenti delle due Commissioni ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno.
2. Le convocazioni sono disposte, su richiesta di almeno uno dei Presidenti delle Commissioni, dal Dipartimento della protezione civile.
3. Il servizio volontariato del Dipartimento della protezione civile cura la segreteria tecnica del Comitato durante le riunioni.
4. In presenza dei rappresentanti effettivi possono partecipare alle riunioni del Comitato anche i rispettivi sostituti, senza diritto di voto e senza riconoscimento dei benefici previsti dal comma 8 dell'articolo 2.
5. Alle sedute del Comitato possono partecipare, al fine della condivisione delle attività e degli argomenti trattati, il Capo del Dipartimento della protezione civile, o suo delegato, il direttore dell'Ufficio volontariato e risorse del servizio nazionale del Dipartimento della protezione civile, il coordinatore del Servizio volontariato nell'ambito del predetto Ufficio, i direttori delle Direzioni regionali



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

di protezione civile, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome specificamente individuati, nonché i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile di volta in volta individuati in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

6. Ai fini della partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale di protezione civile prevista dall'articolo 42, comma 1 del Codice, ed in particolare per esprimere il parere sulle direttive in materia di volontariato, il Comitato si riunisce con la partecipazione dei componenti dei soli organismi direttivi di cui al comma 6 dell'articolo 2. In tal caso il Comitato opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascun organismo direttivo ed esprime il proprio parere con la maggioranza dei voti dei componenti presenti.
7. Per l'esame di particolari questioni di carattere tecnico-specialistico il Comitato, le singole Commissioni o gli organismi direttivi possono istituire specifici gruppi di lavoro. Ai componenti dei predetti gruppi di lavoro, che svolgono la propria attività a titolo gratuito, sono riconosciuti per la partecipazione ai lavori i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Nei regolamenti previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 sono indicate le modalità mediante le quali procedere alla costituzione dei gruppi di lavoro nell'ambito del Comitato, di ciascuna Commissione e degli organismi direttivi.

Articolo 4

(Composizione e operatività del Comitato)

1. La composizione del Comitato, a seguito delle designazioni effettuate su base democratica ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, è indicata nell'allegato 1.
2. Nella seduta d'insediamento di ciascuna commissione viene individuato un Presidente ed un vice-Presidente vicario.
3. Le designazioni dei componenti e dei sostituti di cui al comma 1 nonché dei Presidenti e dei vice-Presidenti vicari di cui al comma 2 sono valide, in mancanza di modifica, per tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di garantire l'alternanza prevista dall'articolo 2, comma 5, il Comitato nella seduta d'insediamento provvede a nominare tra i due Presidenti delle



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Commissioni il Presidente del Comitato che assume tale carica per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le nuove nomine o le modifiche delle designazioni di cui al comma 1, successive all'entrata in vigore del presente decreto e dei successivi decreti triennali di cui al comma 6 del presente articolo, acquisiscono, a seguito della presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, immediata efficacia operativa ai fini del funzionamento del Comitato e sono riportate in un decreto del Capo Dipartimento, avente cadenza annuale.
6. Per i trienni successivi a quello decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei componenti del Comitato e dei relativi sostituti si provvede con successivi decreti del Capo Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine le designazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 pervengono entro due mesi dalla scadenza del triennio di riferimento. In mancanza di tali designazioni, al fine di garantire l'operatività del Comitato, restano valide le designazioni già acquisite e riferite al triennio precedente.

Articolo 5 (Norme di salvaguardia)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 6 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:
 - a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile";
 - b) decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2014 recante "Ricostituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile ai sensi del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008 - aggiornamento conseguente agli Stati Generali del Volontariato, svoltisi a Roma nei mesi di aprile 2012 e all'entrata in vigore della direttiva del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11.1.2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2462

Roma, 1/8/2019

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI PCM MINISTRI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI REGIONALI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
07 OTT. 2019	
Reg. - Sicc. n. 1949	



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4, comma 1 - Allegato 1

Rappresentanti Commissione territoriale

REGIONE ABRUZZO	
REGIONE CALABRIA	
REGIONE CAMPANIA	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	
REGIONE LIGURIA	
REGIONE LOMBARDIA	
REGIONE MARCHE	
REGIONE MOLISE	
REGIONE PIEMONTE	
REGIONE PUGLIA	
REGIONE SARDEGNA	
REGIONE SICILIA	
REGIONE TOSCANA	
REGIONE UMBRIA	
REGIONE VALLE D'AOSTA	
REGIONE VENETO	
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO	
PROV. AUTONOMA DI TRENTO	



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Rappresentanti Commissione nazionale

Associazione volontari di protezione civile del Gruppo A2A	
Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani AFMAL	
Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani AGESCI	
Associazione Nazionale Geometri volontari per la protezione civile AGEPRO	
Associazione Nazionale Medici di Famiglia volontari per le Emergenze AMFE	
Associazione Nazionale Alpini ANA	
Associazione Nazionale Autieri d'Italia ANAI	
Associazione Nazionale Carabinieri ANC	
Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze ANPAS	
ASS. Protezione Civile GRUPPO LUCANO	
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo ANVFC	
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ANVVFV	
Associazione Radioamatori Italiani ARI	
Assistenti Sociali per la Protezione Civile ASPROC	
Associazione Volontari Italiani del sangue - protezione civile AVIS	
Associazione Nazionale CIVES onlus CIVES	
CARITAS ITALIANA	
CENTRO ALFREDO RAMPI Onlus	
Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta - CISOM	
Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani - CNGEI	
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS	
CONFEDERAZIONE Nazionale delle MISERICORDIE d'ITALIA	



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI del Piemonte	
CROCE ROSSA ITALIANA - CRI	
ERA EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION - ERA	
Associazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile	
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA	
Federazione Italiana Attività Subacquee - FIAS	
Federazione Italiana Nuoto - Ass. naz. Di volontariato di protezione civile - FIN	
Federazione Italiana Pescartiva e Attività Subacquee - FIPSAS	
Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band - FIR CB	
Gruppo Chirurgia d'Urgenza per interventi di protezione Civile Onlus - GCU	
LARES ITALIA - UNIONE NAZIONALE LAUREATI ESPERTI IN PROTEZIONE CIVILE	
LEGAMBIENTE Onlus	
Nucleo protezione civile INPS	
Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano - MODAVI Protezione Civile	
PEDIATRIA per L'EMERGENZA Onlus	
PROCIV ITALIA - Associazione Nazionale Volontari Protezione Civile e Sanità	
PROCIV ARCI	
PROTEGGERE INSIEME Onlus	
PSICOLOGI per i POPOLI - Federazione	
Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza - R.N.R.E.	
SIMO HUMANITAS - Società Italiana Maxillo Odontostomatologica Humanitas Onlus	
SIPEM SOS Federazione - Società Italiana Psicologia dell'emergenza	



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Associazione SNE - Supporto Nazionale Emergenze	
SOCIETA' NAZIONALE SALVAMENTO	
SWRTT Swift Water Rescus Team Toscana	
Unità cinofile Italiane da Soccorso - UCIS	
Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali - UNITALSI	
UNITA' MEDICO VETERINARIA volontaria di protezione civile di Fossano	
Vigilanza Antincendi Boschivi Italia Onlus - VAB	